

Trasparenza, anticorruzione e privacy – Conflitto d’interessi potenziale – Requisiti e obblighi

Sussiste una ipotesi di conflitto di interessi a carico del funzionario comunale che espleta procedure di gara per la gestione di eventi che abbiano ad oggetto le attività dell’impresa in cui sia coinvolto il coniuge.

Questo quanto chiarito dall’ANAC nella delibera n. 209 del 2 marzo 2016, relativamente al caso di un dipendente comunale (titolare di PO), coniugato con la titolare di un’impresa individuale che, in tale veste, si era aggiudicata parecchi appalti del comune, in occasione dello svolgimento di manifestazioni ed eventi.

All’impresa, infatti, erano stati liquidati compensi per un importo non specificato, ma indicato in diverse migliaia di euro annue e, nonostante il Responsabile della prevenzione della corruzione del comune avesse negato che il dipendente si trovasse in posizione di conflitto di interesse (poiché, a suo dire, tutti gli affidamenti alla signora erano stati conferiti mediante procedure Consip e MEPA e, non essendo il dipendente un punto ordinante della piattaforma, non avrebbe potuto procedere ad affidare né tramite ordini diretti di acquisto né tramite procedura di richiesta di offerta di servizi o forniture), in ogni caso, il soggetto (geometra, titolare di PO) aveva enfatizzato nel suo cv le sue performance di gestore di eventi culturali e di gestore di ordinativi MEPA/Consip e di acquisti di magazzino, avvalorando la segnalazione che aveva dato origine all’accertamento.

Ricostruita la situazione di fatto, l’ANAC, nella fattispecie in oggetto, rileva come la PO ricoperta dal dipendente all’interno del comune e l’attività esercita dalla moglie, operante nello stesso settore, integrassero un’ipotesi di conflitto di interessi, anche se non espressamente rinvenibile in una norma di legge, poiché l’incompatibilità in esame non era di tipo formale ma “materiale” (v. parere sulla normativa del 9/11/2015 - AG/76/2015).

In particolare, anche se il RPC negava che il funzionario del comune avesse mai affidato appalti alla coniuge, l’Autorità ricorda che nell’Orientamento n. 95 del 7 ottobre 2014, è stato affermato che *“qualora sussista un conflitto di interessi anche solo potenziale, l’obbligo di astensione dei pubblici dipendenti di cui all’art. 6 bis, della l. n. 241/1990 costituisce una regola di carattere generale che non ammette deroghe ed eccezioni”*.

In questo senso, deporrebbe anche l’Orientamento n. 78 del 23 settembre 2014 e le regole richiamate dall’art. 6-bis della l. 241/1990 - introdotto dall’art. 1, comma 41, della l. 190/2012 – secondo cui *“il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, devono astenersi per non incorrere nelle conseguenze connesse all’attuarsi del conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”*, tesa a minare il principio di integrità, creando il sospetto del venir meno dell’imparzialità nell’agire amministrativo. Tale disposizione, del resto, pone a carico di questi soggetti un obbligo di astenersi dall’adottare anche gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, nonché un dovere di segnalazione a carico dei responsabili.

Infatti, come chiarito dal PNA (All. 1, par. B.6), l’astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o finale) del titolare dell’interesse va coordinata con il d.p.r. 62/2013, il quale all’art. 7 stabilisce che *“il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi,*

ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza".

Infine, viene osservato che il citato art. 7, risultava recepito integralmente nel codice di comportamento del comune, tale che, nel caso di specie, doveva essere riconosciuta la sussistenza delle condizioni per poter affermare l'esistenza del conflitto di interessi.